



**REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE IL
PRELIEVO DI TASSE PER L'OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO, PER IL RILASCIO DELLE
LICENZE EDILIZIE, DEI PERMESSI DI ABITABILITÀ
E PER L'ESPOSIZIONE DI INSEGNE**

del 25 ottobre 1993

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE IL PRELIEVO DI TASSE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, PER IL RILASCIO DELLE LICENZE EDILIZIE, DEI PERMESSI DI ABITABILITÀ E PER L'ESPOSIZIONE DI INSEGNE

CAPITOLO I

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 1 Generalità

Il Municipio può autorizzare o concedere l'occupazione del suolo pubblico nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

L'occupazione del suolo pubblico è soggetta al pagamento delle tasse previste dal presente regolamento.

Quando è previsto un importo minimo e massimo la tassa è fissata, caso per caso, dal Municipio.

Per l'occupazione di aree su strade cantonali deve essere chiesta l'autorizzazione al Dipartimento competente tramite il Municipio.

Art. 2 Tasse per occupazione temporanea di area pubblica da parte di imprese o privati

L'occupazione temporanea di area pubblica come strade, piazze, posteggi e sentieri destinata a fondi non provvisti di accessi veicolari è soggetta al pagamento di una tassa di fr. 20.-- il mq. per mese o frazione.

L'occupazione temporanea di terreno pubblico è soggetta al pagamento di una tassa di fr. 10.-- il mq. per mese o frazione.

In caso di durata dell'occupazione di frazione di mese, la tassa sarà dovuta in proporzione ai giorni effettivi di occupazione.

In caso di situazioni con particolari difficoltà di accesso il Municipio può stabilire una tassa inferiore.

L'occupazione di area privata gravata da diritto di passo pubblico è equiparata a quella dell'area pubblica salvo nel caso in cui il passaggio è sostituito in modo adeguato e sufficiente.

Art. 3 Modalità e pagamento

La tassa di occupazione è dovuta per tutto il periodo in cui il richiedente usufruisce del suolo pubblico e cioè fino al momento in cui è ripristinata la situazione anteriore. Le spese per il ripristino sono a carico del beneficiario dell'autorizzazione o della concessione.

La tassa è percepita anticipatamente in base alla presumibile durata dell'occupazione. Il conguaglio sarà operato alla scadenza dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 4 Tassa di occupazione del Parco di Orselina

L'occupazione del Parco di Orselina per manifestazioni a carattere ricreativo o culturale è soggetta ad autorizzazione particolare da parte del Municipio. Esso stabilisce le condizioni e la tassa da fr. 100.-- a fr. 500.-- per manifestazione.

La tassa non è comprensiva delle indennità per il consumo di energia, l'utilizzazione delle attrezzature comunali, ecc..

Le associazioni e società a scopo non lucrativo con sede nel Comune sono esenti dal pagamento di una tassa.

A dipendenza del genere e dello scopo della manifestazione il Municipio può prescindere dal prelievo di una tassa.

Art. 5 Tassa unica di concessione per balconi

La costruzione di balconi e altri manufatti sporgenti su area pubblica è soggetta al pagamento di una tassa da fr. 100.-- a fr. 200.-- il mq. applicata per l'occupazione di ogni piano da versare una volta tanto.

I balconi chiusi sono soggetti ad una tassa unica di fr. 200.-- il mc. calcolata in base alla cubatura del corpo di fabbrica che sporge sull'area pubblica.

Art. 6 Tassa unica di concessione per pensiline

Per le pensiline sporgenti su area pubblica è applicata una tassa unica di concessione da fr. 200.-- a fr. 500.-- il mq.

Art. 7 Tassa annuale di concessione per sporgenze diverse

Le sporgenze di gradini, davanzali, zoccoli o simili su area pubblica, autorizzate a titolo precario, sono soggette al pagamento di una tassa annua di fr. 50.-- il mq.

Art. 8 Tassa unica di concessione per muri di fondazione

Le fondazioni di muri sporgenti su area pubblica oltre i 10 cm sono soggetti ad una tassa unica di fr. 100.-- il ml. ogni 20 cm o frazione di sporgenza.

Art. 9 Tassa annua di concessione per botole, pozzi luce, serbatoi, ecc.

Per l'occupazione di area pubblica a titolo precario per botole, passi luce, serbatoi, ecc. è prelevata una tassa annua di fr. 50.-- il mq., calcolata in base alla superficie occupata, ivi compresa quella per tutti i relativi manufatti, ritenuto un minimo di fr. 50.--.

Art. 10 Eccezioni

Nel caso in cui la costruzione di un manufatto è imposta dall'Autorità comunale o cantonale non è prelevata alcuna tassa.

CAPITOLO II

LICENZE EDILIZIE E PERMESSI DI ABITABILITÀ

Art. 11 Licenze edilizie

Per l'esame delle domande di costruzione e la concessione della licenza edilizia è dovuta una tassa in conformità alla Legge edilizia cantonale.

Sono inoltre a carico dell'istante le spese per eventuali perizie e accertamenti straordinari.

Le tasse per eventuali iscrizioni di convenzioni a registro fondiario sono calcolate a parte.

Art. 12 Permessi di abitabilità

Per le prestazioni dell'Ufficio tecnico fornite nell'ambito del permesso di abitabilità sono dovute le seguenti tasse:

a) case di abitazione, uffici, alberghi e ristoranti

- | | | |
|------------------------|-----------------|------------|
| - per edifici fino a | 4 appartamenti | fr. 80.-- |
| - per edifici fino a | 10 appartamenti | fr. 100.-- |
| - per edifici fino a | 20 appartamenti | fr. 150.-- |
| - per edifici di oltre | 20 appartamenti | fr. 200.-- |

Un ufficio con servizi propri è equiparato ad 1 appartamento.

b) stabili industriali, magazzini, laboratori, uffici, annessi

- | | | |
|--------------------------|--------------|------------|
| - per costruzioni fino a | 100 mq./sup. | fr. 20.-- |
| - per costruzioni fino a | 250 mq./sup. | fr. 40.-- |
| - per costruzioni fino a | 500 mq./sup. | fr. 60.-- |
| - per costruzioni oltre | 500 mq./sup. | fr. 100.-- |

c) modifiche interne (piccole opere) fr. 50.--

Nel caso in cui lo stabile non fosse conforme alle vigenti leggi in materia e non potesse conseguentemente essere dichiarato abitabile o non venisse collaudato è applicata una tassa di fr. 50.-- per ogni visita successiva.

Le prestazioni del medico delegato sono percepite separatamente secondo tariffa.

CAPITOLO III

TASSE DI POLIZIA

Art. 13 Generalità e tasse annue

L'esposizione di insegne e l'occupazione di suolo pubblico con banchi, tavoli, sedie, ombrelloni, distributori automatici o altro deve essere esplicitamente autorizzata dal Municipio.

Essa è soggetta al pagamento di una tassa annua da fr. 50.-- a fr. 200.-- il mq. occupato, ritenuto un minimo di fr. 50.--.

Art. 14 Servizio tassametri

La concessione dell'esercizio del servizio tassametri è soggetto al pagamento di una tassa annua da fr. 100.-- a fr. 1'000.--.

CAPITOLO IV

PENALITA' E NORME FINALI

Art. 15 Penalità

Ogni violazione del presente regolamento, in modo particolare ogni occupazione abusiva, è passibile di contravvenzione fino all'importo di fr. 10'000.--.

Art. 16 Norme finali

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma precedente che fosse in contrasto con lo stesso e in particolare il regolamento del 26 ottobre 1970.

Per controversie del presente regolamento è competente il foro di Locarno.

Il regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa.

Approvato dal Consiglio comunale in data 25.10.1993.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni in data 13 aprile 1994.

Modifica art. 2 approvata dal Consiglio comunale in data 16 dicembre 1996 e dalla Sezione enti locali in data 29 aprile 1997.